



ATTO COSTITUTIVO

RADIO NTR

In data 03/11/2022, in CASERTA, presso la sede della costituenda associazione, sono presenti i signori:

TURCO NICOLA, nato in VILLARICCA (NA) il 05/06/1968 residente in Lusciano (CE),
Via Delle Camelie -13 - codice fiscale TRCNCL68H05G309W

SANTORO ROSALIA, nata in VILLARICCA (NA) il 15/10/1967 , residente in
LUSCIANO (CE), in Via Delle Camelie -13 , codice fiscale SNTRSL67R55G309F

TURCO MICAELA, nata in AVERSA (CE), il 11/04/1995r residente in LUSCIANO
(CE), Via Delle Camelie 13, , codice fiscale TRCMCL95D51A512R

TURCO CARMINE, nato in AVERSA (CE), il 10/07/1997, residente in LUSCIANO
(CE), Via Delle Camelie -13, codice fiscale TRCCMN97L10A512S

DI GRAZIA ASSUNTA, nata in NAPOLI, il 21/06/2001, residente in LUSCIANO (CE) in
Via codice fiscale DGRSNT01H61F839V

che convengono e stipulano quanto segue:

1. È costituita l'associazione denominata RADIO NTR Ente del Terzo Settore.
L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato
all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo
Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'Associazione ha sede in CASERTA in PIAZZA DELLA COSTITUZIONE
-4 e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative al-
trove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune po-
tranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

3. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117:

- promozione della cultura musicale attraverso la radio DAB "RADIO NTR";
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, a i sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- promozione della sede sociale quale centro di incontro, aggregazione e scambio di idee riguardo la musica e la cultura in generale, incentivando l'interazione con artisti e musicisti in sede;

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di promuovere la diffusione della musica e della cultura musicale attraverso la radio DAB "RADIO NTR" (radiodiffusione sonora a carattere comunitario). Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione intende organizzare corsi di formazione e didattici, eventi, contest, manifestazioni, spettacoli, concerti, interviste, mostre, produrre e distribuire materiale editoriale, artistico, fotografico, culturale, audiovisivo e multimediale, organizzare e gestire luoghi di aggregazione e scambi culturali e

	di idee nel settore musicale e culturale, nonché effettuare tutte le attività necessarie e	
	utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per la valorizzazione di artisti	
	e musicisti locali e nazionali. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione	
	sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizza-	
	zione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con	
	altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati.	
	Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire,	
	e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri	
	enti di carattere strumentale senza fini di lucro Per il raggiungimento delle finalità e degli	
	scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con	
	il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di ser-	
	vizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi	
	della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assume-	
	re tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di col-	
	laborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione	
	in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate neces-	
	sarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle at-	
	tività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente,	
	anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è	
	deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.	
	Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strut-	
	ture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.	
	L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le	
	attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e con-	

tinuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di 500,00 €.

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto che viene approvato all'unanimità dei presenti.

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo, il Consiglio Direttivo, composto da 5 membri.

Vengono nominati:

TURCO NICOLA, nato in VILLARICCA (NA) il 05/06/1968 residente in Lusciano (CE),

Via Delle Camelie -13 - codice fiscale TRCNCL68H05G309W - **PRESIDENTE**

SANTORO ROSALIA, nata in VILLARICCA (NA) il 15/10/1967, residente in

LUSCIANO (CE), in Via Delle Camelie -13, codice fiscale SNTRSL67R55G309F -

VICEPRESIDENTE

TURCO MICAELA, nata in AVERSA (CE), il 11/04/1995r residente in LUSCIANO (CE),

Via Delle Camelie 13,, codice fiscale TRCMCL95D51A512R - **CONSIGLIERA**



TURCO CARMINE, nato in AVERSA (CE), il 10/07/1997, residente in LUSCIANO (CE),

Via Delle Camelie -13, codice fiscale TRCCMN97L10A512S - **CONSIGLIERE**

DI GRAZIA ASSUNTA, nata in NAPOLI, il 21/06/2001, residente in LUSCIANO (CE) in

Via codice fiscale DGRSNT01H61F839V - **CONSIGLIERA**

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza

dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni fino alla data di approvazione del rendiconto rela-

tivo all'anno 2027, rinnovabili per altri 5.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2022. I successivi esercizi hanno inizio il

1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico

dell'Associazione qui costituita.

Lo statuto allegato è parte integrante del presente atto.

Letto firmato sottoscritto,

Caserta 03 novembre 2022

Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 1 originale

dell'atto registrato al n. 3072

Firme dei Costituenti

Versati diritti per € 200,00

Caserta, il 11/11/2022

Michele Turco
Michele Turco
Assunta di Grazia
Roselinfantina
Corrado Turco



STATUTO

RADIO NTR

1. Denominazione

È costituita l'associazione denominata: RADIO NTR "Ente del Terzo Settore" (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di CASERTA, Piazza Della Costituzione, 4 e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

3. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

4. Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui

all'articolo 5, comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117:

- promozione della cultura musicale attraverso la radio DAB "RADIO NTR";

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, a i sensi dell'articolo 16,

comma 5, della legge 6 agosto 1990, n . 223, e successive modificazioni

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-

resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cul-

tura e della pratica del volontariato e delle attività d i interesse generale d i cui al

presente articolo

- promozione della sede sociale quale centro di incontro, aggregazione e

scambio di idee riguardo la musica e la cultura in generale, incentivando l'interazione con ar-

tisti e musicisti in sede

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di promuo-

vere la diffusione della musica e della cultura musicale attraverso la radio DAB

"RADIO NTR" (radiodiffusione sonora a carattere comunitario).

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione intende organizzare

corsi di formazione e didattici, eventi, contest, manifestazioni, spettacoli, concerti, in-

terviste, mostre, produrre e distribuire materiale editoriale, artistico, fotografico, cul-

turale, audiovisivo e multimediale, organizzare e gestire luoghi di aggregazione e

scambi culturali e di idee nel settore musicale e culturale, nonché effettuare tutte le

attività necessarie e utili per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per la va-

lorizzazione di artisti e musicisti locali e nazionali. Per la realizzazione delle suddette at-

tività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo

sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi,

può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con sog-

getti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere c/o

costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

5. Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01002337 00002527 MON55001
00041571 02/1 027 17:33:08
4578-00088 2F905F9F7698885A
IDENTIFICATIVO 01210916691098
0 1 21 091669 109 8

stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi.

La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli associati
- organo amministrativo (consiglio direttivo);

- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.

7. Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8. Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;

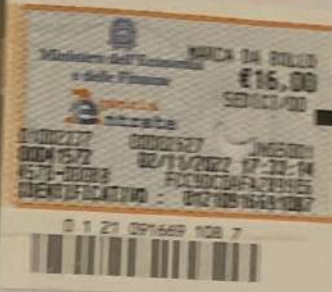
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

9. Funzionamento dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le mo-



difiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della de
libera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta ri-
chiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10%
degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti
nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota asso-
ciativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibi-
le. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato,
mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se pre-
sente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi di-
ritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli interve-
nuti all'assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associa-
zione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con
la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assem-
blea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto fa-
vorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea; redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la pro-

grammazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in cui è situata.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della vota-

zione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo (Consiglio Direttivo) dura in carica 5 anni fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al quinto anno solare completo dopo la costituzione dell'associazione.

Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti per altri 5 anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assem-

blea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

12. Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.



Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

13. Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

14. Collegio dei probiviri

L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili

Il collegio dei probiviri è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario.

L'incarico di membro del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

15. Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16. Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e

allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

17. Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

18. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

19. Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i ver-



samenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque

fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.

In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

20. Esercizio sociale e bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

21. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore preferibilmente scelto tra i propri associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio

che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

22. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

.....
.....
.....
.....

Mica Oteng

Mica Oteng

Assunto di Grotta

Assunto di Grotta

Assunto di Grotta

Assunto di Grotta